



NURSIND SALERNO

Segreteria Territoriale

Salerno, lì 17/04/2021

Prot. N. 57/STN/2021

Egr. Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

Egr. Direttore Amministrativo ASL Salerno
direzioneamministrativa@pec.aslsalerno.it

Egr. Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it

Oggetto: Pagamento turnazione vaccinazione covid 19 ASL Salerno.

La scrivente organizzazione sindacale **NURSIND**, facendo seguito a proprie note 09/STN/2021 del 11/01/2021, 34/STN/2021 del 27/02/2021, 43/STN/2021 del 20/03/2021 e 50/STN/2021 del 10/04/2021, in ordine alla retribuzione per ogni prestazione vaccinale resa dal singolo dipendente, avendo preso visione della nota del Direttore del Personale inviata alla direzione del DS 63, con la quale si chiarisce, tra le altre cose, che “*le prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario rientrano nel computo delle 250 ore imposte dalla normativa di riferimento a tutela del lavoratore*” e “*al momento non è possibile definire uno specifico compenso essendo un’attività soggetta a rendicontazione separata e successivo rimborso da parte della Protezione Civile, necessita attendere disposizioni da parte della cabina di regia regionale, all’uopo, come è noto, è stata predisposta una separata contabilizzazione delle ore prestate per l’attività di che dicesi previa utilizzazione di un apposito codice sul sistema di rilevazione presenze*”.

Da tanto sopra evidenziato emergono le considerazioni che di seguito si vanno ad esplicitare:

1. Innanzi tutto, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del CCNL Sanità 2016 – 2018, il limite massimo consentito per il lavoro straordinario pro capite è di 180 ore annue, elevabili a 250 per come indicato nel successivo comma 4 stesso articolo;
2. Lo stesso richiamo alle ore di straordinario è fuorviante rispetto a quanto disposto dal comma 464 della Legge di Bilancio 2021, in quanto nello stesso, sia nella prima che nella seconda stesura avvenuta in concorrenza del DL 22 marzo 2021 n. 41, si parlava e si parla esclusivamente di prestazioni aggiuntive che non rientrano nel computo dell’orario di lavoro straordinario;
3. Tale tesi oltre che essere suffragata dalla normativa vigente, è avallata dal Direttore del Personale, con il quale ci si è confrontati in maniera serena più volte sull’argomento, nel momento in cui egli ricordi che “*... omissis, è stata predisposta una separata contabilizzazione delle ore prestate per l’attività di che dicesi previa utilizzazione di un apposito codice sul sistema di rilevazione presenze*”, facendo intendere proprio il diverso status dei due istituti contrattuali che giocoforza non possano essere remunerati alla stessa maniera;
4. Di contro lo stesso comma 464 della Legge di Bilancio 2021, modificato dal DL 22 marzo 2021 n. 41, chiarisce che “*... omissis, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro*”.



NURSIND SALERNO

Segreteria Territoriale

- triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale*”; ovvero non parla di prestazioni da rendere in regime di lavoro straordinario ma in aggiuntivo;
5. Contemporaneamente, atteso il richiamo effettuato dal direttore SGRU “... *omissis, al momento non è possibile definire uno specifico compenso essendo un’attività soggetta a rendicontazione separata e successivo rimborso da parte della Protezione Civile, necessita attendere disposizioni da parte della cabina di regia regionale*”, non si capisce come mai in taluni macrocentri si sia proceduto a liquidare le ore rese in regime di vaccinazione con la quota oraria spettante per lo straordinario “normale” (vedi determina 14641 del 31 marzo 2021 del PO di Sapri);
 6. Si chiede di conoscere la posizione dell’ASL Salerno dinanzi l’inerzia posta in essere dalla Regione Campania circa l’adesione al fondo nazionale di 100.000.000,00 di euro, disposta ai sensi del comma 467;
 7. In ogni caso, si vuole rappresentare che sebbene il comma 464 della Legge di Bilancio 2021 sia stato modificato dal DL 22 marzo 2021 n. 41, lo stesso non abbia modificato il ricorso alle prestazioni aggiuntive, che tanto in prima formulazione, quanto nella seconda, individuavano la tariffa oraria di € 50 cosa da cui la scrivente non intende minimamente derogare, anche in virtù del diverso trattamento economico che si verrebbe ad instaurare rispetto alle altre figure professionali operanti nell’ambito vaccinale (medici, specialisti ambulatoriali, etc);
 8. Rispetto alla fattispecie per cui proprio rispetto all’intervenuto DL 22 marzo 2021 n. 41, non si possa erogare la quota oraria di € 50 per gli infermieri, facciamo notare innanzi tutto che detto DL sia entrato in vigore il 23 marzo 2021 senza nessuna retroattività cosa per la quale le prestazioni rese fino a quella data rientrassero nel primo disposto della Legge di Bilancio, ma anche che la modifica apportata al comma 464 non elide la quota originariamente prevista di 50 €/ora;
 9. Vogliamo ricordare che il meccanismo testé enunciato sia stato innescato da codesta spett.le ASL Salerno che, con nota 258131 del 23/12/2020, ha ed ottenuto disponibilità da parte del personale dipendente a prestare la propria opera nei centri vaccinali da essa stessa individuati, cosa per la quale si chiede di onorare gli impegni presi.

Concludiamo sperando che la descrizione innanzi effettuata sia stata chiara ed esaustiva, anche e soprattutto per qualche sindacato che ci accusa di leggerezza senza che non si sia mai sognato di leggere tutti gli articoli sopra evidenziati, e da stimolo ad una seria riflessione sulla tematica che investe centinaia di lavoratori, cosa che se non avverrà costringerà la scrivente a ricorrere allo stato di agitazione del personale di comparto.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono Cordiali Saluti.



**Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco**

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)